



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

**Lavori di recupero e riconversione a residence
universitario dell'edificio denominato "Villa Amalia"
ricadente all'interno del complesso di Villa Pace.**

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO



DISCIPLINA:

ARREDI

ELABORATO:

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

TAVOLA:

CSA

COD. PROGETTO:

NOME FILE:

SCALA:

DATA:

I PROGETTISTI:

ARCH. BIAGIO LA SPADA

ING. GIUSJ SOFI

REVISIONE:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEGUITO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. BIAGIO LA SPADA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1.1 - L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera degli arredi e dei relativi complementi per l'allestimento di 24 camere di cui N°6 camere singole e N°18 camere doppie per un totale di 42 posti alloggio, degli spazi comuni e degli ambienti di servizio, di Villa Amalia presso il Complesso Villa Pace sito in via Consolare Pompea a Messina. Per il dettaglio si rinvia alle planimetrie allegate al presente (Allegato 1).

1.2 - Gli arredi oggetto della fornitura dovranno essere di buona qualità, caratterizzati da linee estetiche classico-contemporanee, connotati da caratteristiche di funzionalità e robustezza. La forma, le dimensioni principali la descrizione sommaria degli stessi, le loro caratteristiche sono descritte nell'allegata Lista di Arredi (Allegato 2).

La qualità del disegno e dell'immagine degli arredi proposti così come l'ampiezza di gamma (di colori, di rivestimenti e di finiture) sarà un elemento di adeguata importanza nell'ambito della valutazione tecnica espressa in sede di gara.

1.3 - Sono compresi nell'appalto la consegna, il montaggio e la posa in opera degli arredi offerti, le verifiche e i collaudi, l'assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia per non meno di 24 mesi o altro maggior periodo offerto, decorrente dalla data del collaudo. Sono altresì compresi, in maniera specifica, nell'appalto tutti gli oneri:

- di imballaggio, di trasporto e scarico;
- di montaggio e assemblaggio;
- di scollegamento e collegamento elettrico di eventuali e se necessari punti luci/prese;
- di montaggio degli accessori bagno a perfetta regola d'arte e secondo insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione;
- di pulizia dei locali dai residui del montaggio;

- di trasporto dei materiali di imballaggio e di risulta alla pubblica discarica, a qualunque distanza si trovi.

Art. 2

Elaborati progettuali che l'impresa dovrà presentare

2.1 - Il Progetto-Offerta che l'Offerente dovrà produrre, in sede di offerta tecnica, risulterà dalla compilazione/completamento/descrizione puntuale delle voci contenute nell'allegata Lista di Arredi che, a tal fine, è fornita in formato Word. Il concorrente dovrà sviluppare – anche graficamente - ogni singola voce proposta, mettendo in evidenza gli elementi che dovranno essere valutati: l'oggetto proposto e i materiali, le caratteristiche obbligatorie (le classi di resistenza al fuoco), le caratteristiche eventuali (Normativa UNI e elementi afferenti al Green Public Procurement (Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione) e il contesto di riferimento all'interno del progetto.

2.2 - Il Progetto-Offerta dovrà contenere, come documenti allegati o come sviluppo delle singole voci della Lista di Arredi stessa anche i seguenti elementi:

- a) Elaborati grafici, anche tridimensionali, riferiti agli ambienti richiesti in base alle possibili soluzioni planimetriche (anche diverse da quelle previste dal *layout* delle tavole allegate che non è vincolante) e, se ritenuto opportuno, schemi in adeguata scala riferiti a particolari costruttivi dei mobili/complementi offerti.
- b) Relazione tecnica descrittiva particolareggiata degli arredi realizzati *ad hoc* con indicazione chiara, precisa e puntuale dei materiali e delle tecnologie utilizzate utili ad esplicitare, se necessario, le caratteristiche tecniche delle voci individuate nella Lista degli Arredi.
- c) Eventuali schede tecniche e/o *depliant illustrativi* di tutti gli arredi e i complementi di serie che si vogliono offrire.
- d) Il sopralluogo è obbligatorio. Pertanto i concorrenti devono inoltrare, fino a 15 giorni antecedenti la data fissata per la scadenza della gara (tassativamente fino al _____), a questa Amministrazione a mezzo pec (protocollo@pec.unime.it) la relativa richiesta, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Si precisa che il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dall'operatore economico concorrente. La richiesta di sopralluogo deve specificare l'indirizzo postale, e-mail e pec, i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la convocazione. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona per più concorrenti. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione, che provvederà alla comunicazione della data del sopralluogo con almeno tre giorni di anticipo. In sede di sopralluogo verranno consegnati, a chi ne farà richiesta, i file dwg delle planimetrie allegate al presente capitolato. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e ritirare il relativo

certificato attestante tale operazione, che dovrà essere prodotto tra i documenti di gara. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione per errate o insufficienti valutazioni svolte dal concorrente, né in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale che svolgerà i sopralluoghi.

Art. 3

Qualità dei materiali e osservanza delle normative tecniche

3.1 - Tutti i materiali costruttivi utilizzati e i beni di serie oggetto della presente fornitura dovranno rispettare le norme di legge e/o regolamentari nazionali e internazionali che ne disciplinano la produzione la vendita e il trasporto. Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, altro), se previste, in lingua italiana per un uso corretto e in condizioni di sicurezza. Il bene e il relativo imballaggio devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utente finale.

3.2 - Al fine di ridurre il rischio di infortuni alla persona o danni all'abbigliamento dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti, gli spigoli e gli angoli di tutti i componenti dei mobili con i quali l'utilizzatore può venire a contatto dovranno essere arrotondati;
- in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;
- le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;
- tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;
- le eventuali parti lubrificate devono essere protette;
- gli elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile.

3.3 - Il requisito minimo di ammissibilità dei materiali/prodotti è la conformità alle prescrizioni di cui Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 (approvazione delle regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistiche-alberghiere), e al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015 recante Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Saranno inoltre valutate, secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara, le caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: DIN 52368 – UNI EN 717-2 Emissione formaldeide – UNI 9115/87 Abrasione Taber - UNI 9114/87- EN 12720 Resistenza delle superfici alle macchie - UNI EN 9242

Resistenza dei bordi al calore - UNI 9300 Resistenza delle superfici a ritenere lo sporco - UNI 9428/89
Resistenza alla graffiatura - UNI 9427/89 Resistenza delle superfici alla luce - UNI 9429/89 Resistenza agli
sbalzi termici - UNI 8601/84 Flessione dei piani - UNI 8600/84 Flessione con carico concentrato - UNI
8603/84 Resistenza dei supporti dei piani - UNI 8604/84 Durata delle guide dei cassette - UNI 9604/90
Resistenza del fondo dei cassette - UNI 8457/87 Piccola fiamma su una faccia - UNI 9174/87 Pannello
radiante - UNI 9116/87 - EN 12722 Resistenza al calore secco - UNI 9117/87 - EN 12721 Resistenza al
calore umido.

Art. 4 **Green Public Procurement**

4.1 - Questa Stazione appaltante aderisce al sistema denominato Green Public Procurement e, sulla base dei seguenti criteri saranno attribuiti ulteriori punteggi premianti secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

a) **Legno e materiali a base di legno:** il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile per almeno il 70%..

Strumento di Verifica: Il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per esempio Forest Stewardship Council (Fsc) puro o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (Pefc), con attestazione del rispetto della percentuale minima del 70% di presenza effettiva di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile nel prodotto certificato, o equivalenti.

b) **Plastica:** tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 “Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche”. **Strumento di verifica: i prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione.**

c) **Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti:** i prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi di rischio: R45, R49, R60, R61, R63,R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50,R50/53, R51,R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008.

Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso. **Strumento di verifica il possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come conformità.**

d) **Adesivi e colle:** il contenuto di COV negli adesivi pronti all’uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente. **Strumento di**

verifica Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come conformità.

e) **Disassemblabilità:** il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili. **Strumento di verifica: l'azienda deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che indichi lo specifico procedimento da seguire che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.**

Art. 5 modalità di aggiudicazione

La fornitura oggetto del presente Capitolato sarà affidata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa e relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi.

- offerta economica 40 punti
- offerta tecnica progetto 60 punti

La valutazione dell'offerta progetto sarà effettuata da apposita Commissione nominata secondo quanto disposto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. La Commissione, per l'attribuzione dei punteggi relativi ai suddetti elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa, utilizzerà il metodo di calcolo indicato nell'Allegato P punto II del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006).

Elementi di valutazione di natura qualitativa

- Offerta progetto: max 60/100 punti

Il suddetto punteggio è ripartito nei seguenti elementi:

Valore tecnico-qualitativo..... max punti 50

Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali proposti, (in particolare resistenza, robustezza, sicurezza, qualità delle finiture, dei sistemi di assemblaggio e fissaggio, della ferramenta utilizzata) così suddivisi:

- 1) Letto - Materasso - Cuscinomax punti 8
- 2) Armadio - Comodino - Libreriamax punti 20
- 3) Scrivania – Sedia.....max punti 7
- 4) Cucina base.....max punti 10
- 5) Complementi d'arredomax punti 5

Proposte migliorative/ Elementi aggiuntivi.....max punti 10

- 6) proposte migliorative agli elementi di arredo posti in gara e green public procurement
.....max punti 6
- 7) elementi aggiuntivi proposti oltre quelli a base di garamax punti 4

Verrà utilizzata la seguente formula (Allegato P punto II del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010):

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \quad \text{dove:}$$

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

\sum_n = sommatoria

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai suddetti elementi di natura qualitativa i coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. n.207 del 5/10/2010. Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Elementi di natura quantitativa

Offerta economica: max 40/100 punti

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione in cifre e in lettere dei prezzi unitari (I.V.A. esclusa) di tutte le tipologie di arredo e complementi di arredo proposti con le rispettive quantità nonché l'importo complessivo indicato in cifre e in lettere (I.V.A. esclusa) della fornitura e posa in opera degli arredi proposti ed il conseguente ribasso percentuale, (espresso in cifre ed in lettere e con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola) rispetto all'importo posto a base di gara. In caso di discordanza tra il prezzo offerto scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere.

La Commissione attribuirà il suddetto punteggio secondo la seguente formula di cui all'Allegato P punto II lett. b) del D.P.R. n. 207/2010:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * A_i / A \text{ soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A_{\text{max}} - A \text{ soglia})]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A_i = ribasso offerto dal concorrente iesimo

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti

A_{max} = ribasso più conveniente

X = percentuale da applicare pari allo 0,90

Nei calcoli della suddetta formula saranno considerate tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo dell'offerta sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta progetto e all'offerta economica e verrà dichiarato aggiudicatario della fornitura oggetto del presente appalto il soggetto concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo di offerta più elevato.

Per poter essere ammessa alla fase di valutazione dell'offerta economica, l'offerta progetto del soggetto concorrente dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 36/60 (60 = punteggio tecnico massimo attribuibile).

La Commissione, durante le fasi di valutazione dell'offerta progetto, potrà chiedere ai soggetti concorrenti le precisazioni che si rendessero opportune al fine di consentire una compiuta comparazione valutativa delle diverse proposte offerte.

Si precisa che i soggetti concorrenti non potranno pretendere alcun compenso e/o rimborso per la redazione dell'offerta progetto. Non saranno ammesse le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara nonché le offerte che riguardino solo parte della fornitura richiesta nel Capitolato.

Non saranno altresì ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria od altrui.

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006, senza che i soggetti concorrenti abbiano nulla a che pretendere.

Le offerte presentate in sede di gara vincolano immediatamente i soggetti offerenti e devono considerarsi irrevocabili e fisse sino al termine massimo di 180 giorni dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte medesime.

Nel caso di offerte con uguale punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta progetto. Qualora anche il punteggio attribuito all'offerta progetto fosse uguale, si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio pubblico.

Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente articolo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora si verificassero le circostanze richiamate dalla norma.

Art. 6

Tempi e modalità di effettuazione della fornitura

6.1 - La consegna della fornitura, nonché il completamento delle operazioni di montaggio compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione, dovranno essere conclusi complessivamente entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli immobili per la fornitura redatto a cura della Direzione dell'Esecuzione del contratto . Tale verbale verrà redatto entro 15 giorni dalla data del contratto e la Direzione dell'esecuzione concorderà con l'affidatario il cronoprogramma della consegna e del montaggio.

6.2 – L'Amministrazione si riserva la facoltà di differire i termini indicati al precedente comma, a seguito di sopravvenute esigenze senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese anche di natura risarcitoria o ulteriori compensi, indennizzo o rimborso spese.

6.3 - Le operazioni di posa in opera dovranno, indicativamente, procedere per piano, iniziando dall'alto e proseguendo verso il basso, in modo da avere la disponibilità dei locali per procedere alla pulizia finale. Al termine delle operazioni suddette gli arredi e i complementi d'arredo dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all'impiego specifico e all'uso pieno e incondizionato.

6.4 - L'Azienda aggiudicataria (di seguito indicata, per brevità: Azienda) s'impegna a comunicare alla Amministrazione (di seguito indicata: Amministrazione), prima dell'avvio delle consegne, il nominativo di uno o più referenti organizzativi. Tali referenti devono essere muniti dei più ampi poteri per concordare e garantire la predisposizione degli accorgimenti e delle misure necessarie a una corretta conduzione dell'appalto e dovranno mantenere un contatto continuo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali previste nella Parte II del presente Capitolato.

6.5 – L'azienda dovrà eseguire a propria cura e spese tutte le riparazioni, ripristini e sostituzioni per eventuali danni arrecati agli ambienti oggetto di fornitura che potrebbero verificarsi durante le fasi di trasporto, movimentazione e montaggio degli elementi di arredo, ad insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione entro e non oltre cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 7

Garanzia e assistenza post-vendita

7.1 - L'intera fornitura sarà soggetta a garanzia secondo quanto offerto in sede di gara. L'Azienda dovrà comunque garantire il perfetto funzionamento degli arredi e delle attrezzature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuno di essi e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica necessaria al ripristino del corretto funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo.

7.2 - La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera e ogni attività necessaria a garantire il ripristino del funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare. Per tutta la durata del periodo di garanzia, ed alle condizioni richieste, sarà cura dell'Azienda provvedere, senza ritardi, alla riparazione del danno o sostituzione dei componenti difettosi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, rimangono a carico dell'Azienda, per il periodo di garanzia, anche le spese di ritiro, trasporto e riconsegna dei beni in tutti quei casi in cui gli interventi di riparazione non dovessero essere eseguiti presso il luogo della fornitura.

7.3 - Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati al massimo entro 48 ore lavorative dal ricevimento della chiamata, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative, obbligandosi l'Azienda a sostituire i prodotti difettosi con altri nuovi, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della sostituzione stessa. Nulla dovrà essere addebitato all'Amministrazione per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

Deve essere garantita la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire.

Art. 8 **Prescrizioni in materia di sicurezza**

8.1 - L'Azienda è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

8.2 - In sede di predisposizione della gara non sono state previste sovrapposizioni di lavorazioni, in quanto l'immobile è privo di arredi e nello stesso non si svolge alcun tipo di attività lavorativa né ricettiva, e quindi non si reputa necessario predisporre il Documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D. Lgs.81/2008. Non sono stati pertanto calcolati oneri per la sicurezza a causa di interferenza con altre lavorazioni o operazioni. Gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

PARTE II – ONERI CONTRATTUALI

Art. 9 Quantità

9.1 - Le quantità degli elementi da fornire corrispondono a quanto indicato nell'Offerta a prezzi unitari (Allegato n.3). Le quantità ivi specificate potranno subire variazioni in sede di esecuzione, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il quinto dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e dalla vigente normativa.

Art. 10 Importo stimato dell'appalto

10.1 - L'importo stimato della fornitura e posa in opera, posto a base di gara, è pari a € 82.622,95 (ottantaduemilaseicentoventidue/95) escluso Iva da applicarsi nella misura di Legge.

Art. 11 Responsabile dell'esecuzione del contratto

11.1 – L'Amministrazione affiderà a un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. che dovrà occuparsi dell'esecuzione e della contabilità della fornitura. La nomina del Direttore dell'esecuzione interverrà contestualmente all'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 12 Modalità di esecuzione

12.1 - L'Azienda deve effettuare le forniture dei beni oggetto di appalto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. I beni non passano in proprietà dell'Amministrazione e quindi l'Azienda non acquisisce il diritto al pagamento del corrispettivo, fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art.13. L'azienda è comunque tenuta alla vigilanza di tutta la merce durante l'assemblaggio degli arredi e comunque fino al momento del collaudo sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 13 Verifica di conformità della fornitura

13.1 - La verifica di conformità definitiva della fornitura, risultante da apposito verbale, avverrà entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione della consegna, montaggio e installazione. Alle operazioni di verifica l'Azienda può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giungono i collaudatori e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'Azienda medesima, tempestivamente, per mezzo di PEC.

13.2 - I beni che risultassero deteriorati durante il trasporto, il montaggio, o durante l'esecuzione di prove, accertamenti, e analisi, tese ad accertare la conformità della fornitura ed eseguite nel corso delle operazioni di verifica, sono a carico dell'Azienda, la quale si impegna a reintegrarli a proprie spese. L'Azienda ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati alla verifica entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della PEC dell'Amministrazione di notifica del rifiuto ove l'Azienda non abbia presenziato alla verifica. Nel caso d'inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 16

13.3 - La regolare verifica di conformità dei beni non esonera comunque l'Azienda per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento della verifica ma vengano accertate in seguito.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di conformità.

Art. 14 **Modalità di pagamento**

14.1 - Al termine della fornitura e messa in opera degli arredi, sarà corrisposto all'appaltatore il pagamento di una rata nella misura del 70% frutto dell'ammontare generale della fornitura mediante emissioni di certificato di pagamento. I certificati saranno rilasciati al completamento dell'allestimento dell'immobile, previa verifica di conformità provvisoria positiva effettuato dalla Direzione dell'esecuzione. Si procederà al pagamento della rata di saldo del 30% al momento dell'emissione del certificato di conformità dell'intero appalto, che verrà emesso, in caso di esito positivo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dell'installazione di tutti gli arredi.

14.2 - Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte della Ditta appaltatrice di regolare fattura, nei modi previsti, di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva e assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Azienda dovrà presentare in contemporanea con la fattura, tutte le certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi e le altre certificazioni di legge relative ai beni forniti ed installati, pena la non corresponsione degli importi dovuti

14.3 - Si procederà ai pagamenti con le scadenze sopraindicate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della permanenza in capo alla Ditta appaltatrice della regolarità contributiva e assicurativa e degli eventuali subappaltatori mediante acquisizione del DURC.

14.4 - L'Amministrazione segnala alla competente Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e sospende il pagamento delle spettanze fino all'avvenuta regolarizzazione. La decorrenza del predetto termine di pagamento rimane sospesa per il periodo di tempo necessario all'Amministrazione per acquisire il DURC.

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

15.1 - Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Azienda è tenuta a utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 16

Penali

16.1 - In caso di inadempimenti da parte dell'Azienda alle obbligazioni imposte dal presente Capitolato, si applicheranno le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all'1% del valore dei beni non forniti, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal precedente art. 6, fino alla concorrenza del 10% del valore di ogni consegna parziale o della complessiva fornitura. Oltre tale importo il contratto si intenderà risolto.
- b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati all'art.6 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari a Euro 1000,00 per ogni giorno di ritardo sull'intervento.

16.2 - Le penali saranno comminate dal Responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione. L'Amministrazione è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul pagamento della prima rata ed eventualmente sul pagamento a saldo, o sulla cauzione definitiva.

16.3 - Qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

16.4 - Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità a eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle eventualità di risoluzione indicate nel presente articolo, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'Azienda sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per il completamento della fornitura a mezzo di altre imprese.

Art. 17
Risoluzione di diritto del contratto

17.1 – Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine entro il quale l’Azienda dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all’autorità giudiziaria.

Art. 18
Recesso dal contratto

18.1 – L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni normative statali.

18.2 - In caso di recesso l’Azienda avrà diritto al pagamento delle forniture e delle opere compiute regolarmente effettuati e accettati dalla Direzione dell’esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

Art. 19
Subappalto

19.1 - L’Azienda è tenuta a indicare già nell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 118 del D.P.R. 163/2006 e s.m.

19.2 - E’ vietata la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Art. 20
Obblighi dell’Azienda

20.1 - L’Azienda è tenuta all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e, nell’esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

20.2 - L’Azienda è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei luoghi interessati dall’appalto, nonché a produrre o detenere presso il luogo oggetto di fornitura la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

20.3 - Nell’esecuzione dell’appalto l’Azienda si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il settore e per i luoghi interessati dall’appalto. L’Azienda si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei confronti dei soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della ditta e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

20.4 - L'Azienda è responsabile verso l'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei propri rispettivi dipendenti, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.

20.5 - La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall'Amministrazione, comporta la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

20.6 - L'Azienda è inoltre responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. A tale scopo l'Azienda si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposita polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, in cui venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 200.000,00.= (duecentomila). Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione al momento della firma del contratto. Nella polizza dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all'Azienda l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

Art. 21

Foro competente

21.1 - Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Messina.

Art. 22

Responsabile del procedimento

22.1 - Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. il Responsabile del procedimento è l'arch. Biagio La Spada, responsabile dell'Unità Organizzativa Programmazione e Sviluppo Logistico dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 23

Norma di rinvio

23.1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m. e relativi Regolamento attuativo DPR 207/2010 nonché dalle norme vigenti in materia.